



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA
SOPPRESSIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI COMPILATI DAGLI AGENTI
DIPLOMATICI O CONSOLARI, FATTA A LONDRA IL 7 GIUGNO 1968**

Signor Presidente,

Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

mi pregio presentare Loro, ai fini della presa d'atto, la Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari, fatta a Londra il 7 giugno 1968 e firmata dalla Repubblica di San Marino il 25 novembre 2024, come autorizzato da Delibera n. 4 del 22 ottobre 2024.

La Convenzione è entrata in vigore il 14 agosto 1970 e, ad oggi, vi hanno aderito 27 Paesi ¹.

L'Ufficio di Stato Civile ha richiesto un'analisi approfondita, ma nei tempi più brevi possibili, sulla possibilità di procedere con la ratifica della Convenzione, che agevolerebbe e semplificherebbe le procedure legate alla registrazione di determinati atti ufficiali per gli Stati parte alla Convenzione.

La Convenzione è stata elaborata dal Consiglio d'Europa su iniziativa del sottocomitato istituito ad hoc dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CCJ). La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che abolisce la legalizzazione degli atti pubblici stranieri, già in vigore a San Marino dal 1995, non include gli atti diplomatici o consolari, motivo per cui il Comitato dei Ministri e la CCJ hanno deciso di sviluppare una nuova convenzione per agevolare le relazioni intereuropee abolendo la legalizzazione di questi atti.

Alcuni Stati non richiedono la legalizzazione dei documenti stranieri e, per questi, la Convenzione non produrrà alcun effetto. Al contrario, in molti Paesi i documenti ufficiali stranieri non possono essere prodotti senza legalizzazione. L'abolizione della legalizzazione degli atti redatti da agenti diplomatici o consolari, ai sensi della Convenzione, comporta l'eliminazione di tutte le ulteriori formalità di natura analoga ancora richieste dal diritto interno in alcuni Stati in relazione ai documenti redatti dai propri agenti diplomatici o funzionari consolari.

¹ Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Türkiye, Ucraina, Federazione Russa.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Nel quadro della Convenzione, si è stabilito che non si debba fare alcuna distinzione tra i documenti prodotti dai consoli di carriera e quelli prodotti dai consoli onorari. I documenti prodotti dai consoli onorari, devono infatti essere, ai sensi della Convenzione, riconosciuti alla stregua di quelli prodotti dai consoli di carriera.

La Convenzione in oggetto riguarda solo i documenti redatti da agenti diplomatici o funzionari consolari: tutti gli altri documenti, con una riserva per quanto riguarda i documenti amministrativi che trattano direttamente di operazioni commerciali o doganali, rientrano nell'ambito della Convenzione dell'Aja del 1961 che abolisce l'obbligo di legalizzazione per i documenti pubblici esteri.

La Convenzione si compone di **10 articoli**:

L'**art.1** definisce il termine "legalizzazione" utilizzando la stessa descrizione contenuta nell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del 1961 che abolisce l'obbligo di legalizzazione per gli atti pubblici stranieri. Per "legalizzazione" si intende solo la formalità utilizzata per certificare l'autenticità della firma su un documento, la veste in cui la persona che firma tale documento ha agito e, se del caso, l'identità del sigillo o timbro che tale documento reca.

Come già previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1961, un documento che non è firmato ma è invece sigillato o timbrato, che sia o meno siglato, rientra anche esso nell'ambito della presente Convenzione.

L'**articolo 2** definisce il campo di applicazione della Convenzione. Per "agenti diplomatici o consolari" si intendono quelli menzionati nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e nella Convenzione europea sulle funzioni consolari. La Convenzione non contiene un elenco dei documenti ai quali la stessa è applicabile: sono inclusi i documenti redatti dagli agenti e funzionari che svolgono la funzione di notaio o di ufficiale dello stato civile, nonché tutti gli altri documenti amministrativi che gli stessi possono essere chiamati a redigere nel corso delle loro funzioni ufficiali come definite nell'articolo 5 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. La Convenzione si applica pertanto anche alle attestazioni che, secondo la legislazione di alcuni Stati, non sono considerate documenti pubblici nel senso stretto del termine.

La Convenzione si applica:

- ai documenti che devono essere presentati nel territorio nazionale di una Parte contraente e che sono stati redatti in quel territorio da un agente diplomatico o un funzionario consolare di un'altra Parte contraente;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- ai documenti che devono essere presentati nel territorio nazionale di una Parte contraente e che sono stati compilati nel territorio di uno Stato (incluso uno Stato che non è parte della presente Convenzione) da un agente diplomatico o da un funzionario consolare di un'altra Parte contraente.

- ai documenti che devono essere presentati nel territorio di uno Stato non parte della Convenzione all'agente diplomatico o al funzionario consolare di una Parte contraente e che sono stati compilati da un agente diplomatico o da un funzionario consolare di un'altra Parte contraente.

L'**articolo 3** definisce l'obbligo assunto dalle Parti contraenti in virtù delle disposizioni della Convenzione; tale obbligo consiste nell'esentare da ogni legalizzazione i documenti di cui all'articolo 2.

L'**articolo 4** comma 1 è tratto dall'articolo 9 della Convenzione dell'Aja del 1961 e stabilisce che le Parti contraenti adotteranno tutte le misure necessarie affinché le loro autorità amministrative, e in particolare il Ministero degli Affari Esteri, rifiutino di accogliere le richieste di legalizzazione di documenti diplomatici o consolari che siano ingiustificate ai sensi della presente Convenzione.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un sistema nazionale di verifica dell'autenticità dei documenti, ad esempio in caso di controversia sull'autenticità di una firma. Ogni Stato è libero di stabilire il sistema di verifica che ritiene più idoneo, tenendo conto dei casi che possono presentarsi e del proprio ordinamento giuridico e amministrativo. Tale verifica non dovrà dar luogo al pagamento di alcuna imposta o spesa e dovrà essere eseguita nei più brevi tempi possibili. La Convenzione non contiene una disposizione che indica il canale da utilizzare per la trasmissione delle richieste di verifica. Ogni Stato ha il diritto di stabilire il canale che ritenga più appropriato e potrà concludere, se necessario, accordi con altri Stati interessati. La verifica di cui sopra dovrebbe comunque essere richiesta solo in casi eccezionali e, in generale, tramite canali ufficiali.

L'**articolo 5** è concepito per far prevalere la presente Convenzione sulle disposizioni, presenti o future, contenute in altri accordi che potrebbero entrare in conflitto con le disposizioni di questa Convenzione.

L'**articolo 6 e l'articolo 7** definiscono gli Stati ai quali la Convenzione è aperta per la firma e stabilisce le tempistiche per l'entrata in vigore della stessa, nonché le modalità per il deposito dello strumento di adesione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'**articolo 8** tratta dell'applicazione territoriale della Convenzione, stabilendo che ogni Stato abbia la facoltà di specificare il territorio o i territori ai quali si applica la Convenzione in oggetto.

L'**articolo 9** prevede le modalità di denuncia della Convenzione.

L'**articolo 10** contiene disposizioni relative alla notifica a ogni Parte della Convenzione delle più importanti notizie relative alla stessa.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

nella speranza di avere opportunamente esplicitato i caratteri essenziali della Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari, fatta a Londra il 7 giugno 1968, nonché l'opportunità per la Repubblica di San Marino di ratificare tale Convenzione, ho l'onore di chiedervi l'opportuna presa d'atto.